

FIKTA

NORME DI ASSICURAZIONE R.C. PER TECNICI

Come è stato più volte ribadito, anche tramite circolari Federali (vedi retro), sui praticanti, ed in particolare sugli insegnanti tecnici, ricadono dalle responsabilità che è opportuno tutelare con apposite polizze assicurative.

La Federazione, contando su un numero elevato di tesserati e di tecnici, ha potuto stipulare per loro due particolari polizze per la copertura della Responsabilità Civile con premi di gran lunga inferiori a quelli che avrebbero dovuto pagare singolarmente.

Naturalmente, per il tecnico che non svolge l'attività di insegnamento o che ha già una polizza R.C. personale, non vi è la necessità della copertura assicurativa stipulata dalla FIKTA: pertanto, la quota di tesseramento è ridotta a € 60,00. Per poter godere di tale agevolazione, l'interessato, dovrà però dichiarare formalmente la sua posizione in calce alla presente, in caso contrario sarà tenuto al versamento della quota intera.

È interessante rilevare che i tecnici saranno assicurati, oltre che per il Karate, anche per qualunque Arte Marziale ed in qualsiasi luogo prestino la loro opera di insegnamento.

Con le nuove polizze, che si aggiungono a quella in atto per gli infortuni, tutti i tesserati saranno tutelati in ogni momento della loro pratica, venendo così a colmare un vuoto che poteva essere molto dannoso per gli interessati.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Generale (chiedendo della Sig.ra Cristina).

Io sottoscritto nato a Il

- dichiaro sotto la mia responsabilità di non svolgere alcuna attività di insegnamento del Karate;
- Dichiaro sotto la mia responsabilità di aver stipulato una polizza per la mia R.C. con la Compagnia di Assicurazioni:

.....

Rinuncio pertanto alla copertura assicurativa R.C., assumendome ogni e qualsiasi responsabilità.

Data

In fede

.....

vedi retro

La responsabilità dell'istruttore sportivo

La norma di cui all'art. 2048 comma II c.c. "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi apprendisti **nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza**" prevede un'ipotesi di responsabilità personale per colpa presunta (culpa in vigilando) e fatto altrui, a carico dell'insegnante per fatto illecito commesso dai suoi allievi e apprendisti nei confronti di terzi.

Il dovere di vigilanza su cui si fonda la responsabilità ex art. 2048 c.c. è posto anche a tutela dei minori o incapaci affidati alla sorveglianza dell'istruttore, la cui colpa si presume anche per i danni che il minore ha procurato a se stesso (cfr. Cass. 13.5.1995 n.5268; Cass. 18.1995 n.8390).

Elementi della fattispecie sono: il fatto illecito compiuto dall'allievo nel tempo in cui è sotto la sorveglianza del precettore; la qualifica di precettore o insegnante di una disciplina o mestiere; il nesso di causalità tra il danno ed il difetto di vigilanza.

Il principio normativo è applicato anche agli istruttori sportivi che pertanto rispondono del danno cagionato da fatto illecito di loro allievi "**nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza**", se non provano di non aver potuto impedire il fatto.

È stato affermato il carattere relativo dell'obbligo di vigilanza posto a carico del precettore, da intendersi commisurato e comunque graduato relativamente al contenuto ed alle modalità di adempimento, in proporzione al grado di maturità dell'allievo (cfr. Cass. 15.1.1980 n.369; Cass. 23.6.1993 n. 6937).

La maturità dell'allievo è desumibile non soltanto e non esclusivamente dall'età anagrafica, ma è da ritenersi il compendio di scelte educative adeguate a prevenire comportamenti illeciti.

In ogni caso il richiesto al risarcimento dovrà fornire la prova positiva di aver adottato in via preventiva tutte le cautele idonee ad evitare l'insorgenza del fatto dannoso, quindi di aver posto in atto tutte le misure organizzative e disciplinari atte ad evitare il determinarsi di una situazione di pericolo tale da favorire l'insorgenza di una serie causale produttiva del danno (Cass. 27.03.1984 n. 2027; Cass. 9.5.1987 n. 4296).

La presunzione di colpa può essere superata fornendo la prova di aver esercitato sugli allievi la sorveglianza con la diligenza necessaria per impedire il fatto dannoso; la diligenza per l'esatto adempimento d'obbligo di vigilanza dovrà essere correlata alla prevedibilità dell'evento, con la conseguenza che qualora manchino le più elementari misure organizzative e disciplinari, non può invocarsi l'imprevedibilità del fatto che invece esonera da responsabilità solo nel caso in cui l'evento abbia carattere eccezionale e straordinario e tale da non poter essere fronteggiato ed evitato con l'uso delle normali cautele adeguate alle circostanze (cfr. Cass. 13.10.1966 n. 2451; 22.1.1990 n.318).

L'insegnante non sarà responsabile per difetto di vigilanza nel caso in cui avrà dimostrato di avere adottato quelle misure che, considerata la disciplina impartita, erano sufficienti ad evitare il danno. Nella considerazione della prevedibilità riferita al tipo di sport praticato, il parametro è dato non solo dalla prefigurazione di un corretto svolgimento dell'attività sportiva, ma anche dalle anomalie nello svolgimento rispetto alle regole da osservare, dall'ambiente in cui l'attività stessa è esercitata, dal grado di maturità degli allievi, nonché da tutte le circostanze che, se valutate preventivamente siano tali da determinare il precettore all'uso di cautele e misure idonee ad evitare l'evento dannoso (cfr. Cass. 9.4.1973 n. 997; Cass. 4.3.1977 n. 894; Cass. 10.2.1981 n.826).

Ciò comporta che gli insegnanti che la Federazione utilizza per i propri stage, in specie se tali manifestazioni vedano la presenza di minori, potranno essere chiamati a rispondere a tale titolo. Ne deriva che prudenza imponga, per evitare, per quanto di seguito specificato, che il fatto proprio dell'insegnante possa ricadere sulla Federazione (in quanto dante causa dell'evento), anche a titolo di eventuale responsabilità contrattuale (il partecipante allo stage acquisisce un diritto negoziale a che lo stato sia svolto a "regola d'arte") che tali istruttori siano in grado di rispondere, personalmente o tramite compagnia assicuratrice, degli atti sopra descritti.